



PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE PIANIFICAZIONE ED AMBIENTE

Interpello in materia ambientale in merito all'attribuzione dell'operazione (R3 - R12) di cui all'All. C, Parte IV del D.lgs 152/2006 per la produzione di "combustibile da rifiuto (CSS)".

Si riferisce che nell'ambito della procedura di riesame AIA di una società autorizzata, dal 2019 alla produzione, fra l'altro, sia di CSS (rifiuto), di cui alla lettera cc) dell'art.183 del D.lgs 152/2006, sia di CSS (EoW), ai sensi dell'art.184-ter del medesimo Decreto e in conformità al D.M. n.22/2013, è emersa la necessità di qualificare correttamente le operazioni di recupero di cui all'All. C, Parte IV del D.lgs 152/2006 da riportare nel provvedimento di riesame, attesa la nuova definizione di "recupero di materia" introdotta dal D.lgs n. 116 del 03.09.2020.

Attualmente, la Società in questione è autorizzata con AIA cod. IPPC 5.3.b.2 per le operazioni R13 "Messa in riserva", R12 "Scambio di rifiuti" ed R3 "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi".

Tanto premesso, si rammenta che la lettera t dell'art. 183 del TUA definisce il recupero come *"qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero"*.

Ancora, il predetto D.lgs n. 116 del 03.09.2020, ha introdotto la lettera t-bis) fra le definizioni di cui all'art. 183 del TUA inserendo il "recupero di materia" definito come (enfasi aggiunte) *"qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento"*.

Tale definizione non è in linea con quella dell'operazione R3 già presente nell'allegato C alla parte IV del medesimo D.lgs. 152/2006 ossia: *"Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*. D'altra parte, l'operazione R12 è definita dal medesimo Allegato C come: *"Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, nota a margine: "In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la*

cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”.

La novella introdotta dalla lettera t-bis dell'art. 183 del TUA parrebbe escludere, pertanto, la possibilità di ricondurre la produzione di CSS (EoW) ad attività R3.

Per tutto quanto sopra esposto si chiede a codesto Ministero di voler indicare quale sia la corretta interpretazione della normativa in materia di recupero di rifiuti per la produzione di CSS rifiuto e/o di CSS EoW e, quindi, di voler chiarire se la Società può continuare a produrre CSS mediante R12+R3 sui rifiuti in ingresso, oppure se l'operazione R12 possa direttamente ed autonomamente consentirne la produzione.

*Il Funzionario Tecnico
Ing. Emiliano Morrone*

Il Dirigente

Ing. Aniello POLIGNANO

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)